

AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”

VIA DELL'ANGELO N.1

82100 BENEVENTO

CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA Procedura aperta per la fornitura, per sei anni (+ sei mesi di proroga tecnica), di “strumentazione e relativi materiali di consumo (es.reagenti, dispositivi medici) occorrenti alla UOC di Patologia Clinica dell'AO“G.RUMMO” di BN, per effettuare test di Laboratorio su materiale biologico (sangue,urine,altri liquidi biologici).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di, in Benevento presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento davanti a me, nat..... il, Dirigente UOC Affari Generali e Legali dell'Azienda Ospedaliera, nonchè Ufficiale Rogante dell'Azienda, designata con delibera n..... del che ne ho accertato l'identità e la capacità giuridica sono presenti:

il Sig. nato a (...) il, in qualità di della Società (C.F.), come risulta da avente sede legale inin Via....., iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di con il numero di repertorio economico amministrativo, nel contesto del presente atto indicato come “Società”, il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società stessa potendo, in virtù della sua carica, legalmente impegnare la medesima con la sua firma

E

l'Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento sita in via dell'Angelo, 1 Benevento, (P.I e cod. fiscale 01009760628) , indicata più brevemente in seguito come “Azienda” rappresentata dalla dott.ssa , nata a il giorno, nella qualità di delegata del legale rappresentante giusta delibera di delega n. 1199 del 23/11/2016 domiciliata, per la carica, presso la sede dell'Azienda stessa;

per la **Procedura aperta per la fornitura, per sei anni (+ sei mesi di proroga tecnica), di “strumentazione e relativi materiali di consumo (es.reagenti, dispositivi medici) occorrenti alla UOC di Patologia Clinica dell'AO“G.RUMMO” di BN, per effettuare test di Laboratorio su materiale biologico (sangue,urine,altri liquidi biologici).**

PREMESSO CHE

- Il presente contratto trae causa dalla delibera del dell'Azienda con cui è stata aggiudicato alla Società per la durata di anni a decorrere dalla data di stipula del presente contratto, con facoltà per l'Azienda di rinnovare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore a 1 anno, la fornitura di “.....– CIG n. (fasc. G 443/2017) dagli atti e documenti tecnico amministrativi nel presente contratto richiamati che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che le parti dichiarano comunque di ben conoscere, e per quanto occorre, accettare senza eccezione o riserva alcuna.

- Nella delibera del si è proceduto alla stima del costo complessivo della fornitura per l'intero periodo contrattuale (6 anni) pari ad €+ IVA;

- Per la Società è stata inoltrata dall'Area Provveditorato ed Economato richiesta di dichiarazione antimafia ex art. 91 del DL 159/2011 in data alla BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) attraverso il sistema informatico Si.Ce.Ant (prot.) ed alla data di stipula del presente contratto non è pervenuta alcuna comunicazione in merito. Tuttavia, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta di informazione antimafia da parte della Prefettura competente la stazione appaltante può procedere ugualmente alla stipula del contratto anche in assenza della stessa informazione, purché sotto condizione risolutiva e, in caso di informazione interdittiva, ha l'obbligo di recedere dal contratto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- È stata verificata la regolarità contributiva previa acquisizione del DURC della Società richiesto all'INPS in data e con scadenza
- È stata prodotta dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti dell'UOC provveditorato ed Economato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
- Il Capitolato Tecnico, i relativi allegati ed il disciplinare di gara, ancorchè non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- La Società, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter dlgs.vo 165/01, introdotto dalla legge 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage) dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
- È stata rilasciata Certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17 della legge 68/99 ad opera della Società.

- Risulta agli atti il Certificato Registro Imprese di iscrizione della Società alla CCIA di

Detti componenti della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, senza la presenza dei testimoni, per espressa rinuncia fattane dagli stessi, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il presente contratto disciplina l'affidamento della fornitura di, come da offerta economica della Società che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente contratto (all.1), occorrenti per sei anni a varie UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera "G. RUMMO".

- La tipologia della fornitura che verrà effettuata sarà la seguente:

.....

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto in relazione a possibili variazioni dell'assetto organizzativo che comportino trasferimenti di determinati servizi, riduzione/estensione/soppressione di Strutture dell'Azienda.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per l'Azienda è il Dott., Direttore

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa, direttore UOC Provveditorato ed Economato.

ARTICOLO 2

DURATA e RINNOVO

Il contratto avrà la durata di n. 3 anni (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, o da altra data ivi indicata.

Lo stesso contratto non è tacitamente rinnovabile. Si precisa che, come risulta da delibera del

..... di indizione della gara e come da documentazione agli atti di ufficio dell'UOC Provveditorato ed Economato, l'Azienda è stata espressamente autorizzata dalla SO.RE.SA. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità), prot. n. 171128-092753-6531, ad espletare direttamente la procedura di gara in virtù di richiesta avvenuta con la nota prot. n. 25555 del 21/11/2017 per la durata contrattuale di anni tre con la previsione nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa per l'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti SO.RE.SA. in seguito a gare centralizzate;

La Società sarà tenuta a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, alle medesime condizioni pattuite, per i 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del contratto, su semplice richiesta dell'Azienda qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovo contratto di appalto.

ARTICOLO 3

NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato in osservanza:

- delle prescrizioni contenute nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato e relativi allegati, nel disciplinare di gara, dall'offerta economica presentata dalla Società agli atti dell'UOC Provveditorato ed Economato dell'Azienda da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non tutti materialmente allegati;
- delle prescrizioni contenute nel presente contratto di appalto;
- dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- dalla Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
- dal Dlgs 12/04/2006 n. 163 concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE come modificato da Legge 12/07/2006 n. 228 e s.m.i.;

- dai RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 per quanto non modificati o abrogati dal codice dei contratti;

- dal D.p.R. 28/12/2000 n. 445 concernente il “Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia di Documentazione Legislativa”;

- dalla Legge del 12/03/1999 n.68 disciplinante le “Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili”;

- dalla Legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. e dal Dlgs. 08/08/1994 n.490 (normativa antimafia);

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni inerenti alla materia contrattuale ed alla normativa in materia di pubbliche forniture per quanto non regolato e previsto dalle precedenti fonti normative.

La Società è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d’opera. Si richiamano il codice di comportamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, art. 2 co. 3 ed il codice di comportamento aziendale e sue eventuali modifiche ed aggiornamenti da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè non materialmente allegati, che la Società dichiara di osservare e rispettare.

ARTICOLO 4

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere espletato in conformità alle disposizioni contenute nel presente contratto ed alla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 5

FORNITURA E TRASPORTO

Come da offerta economica presentata

ARTICOLO 6

OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Durante l'intero periodo contrattuale la Società dovrà fornire prodotti perfettamente corrispondenti a quelli offerti in gara. Tuttavia, relativamente alle tecnologie fornite, qualora le stesse fossero divenute obsolete, tecnologicamente superate o fossero in via di eliminazione dal mercato, l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere alla Società la sostituzione ovvero l'aggiornamento hardware e/o software di tutte le apparecchiature in comodato d'uso. In tal caso, i materiali di consumo che costituiscono oggetto del contratto dovranno essere sostituiti, se differenti, da materiali compatibili e necessari per l'utilizzo delle nuove tecnologie. Tali materiali dovranno essere forniti alle stesse condizioni di aggiudicazione.

ARTICOLO 7

RESPONSABILITA'

La Società, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ha provveduto alla stipulazione della polizza fideiussoria _____ a titolo di deposito cauzionale definitivo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113 comma 1 e 75 comma 7 del Dlgs. 163/2006, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni sottintese dal presente contratto d'appalto, consegnata all'Azienda agli atti dell'UOC Provveditorato ed Economato da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè non materialmente allegata. La Società si impegna, nell'ipotesi di estensione del termine di scadenza e/o proroga tecnica, al rinnovo della polizza sino alla conclusione del contratto trasmettendo all' UOC Provveditorato ed Economato la relativa quietanza di pagamento.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento di danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme che l'Azienda dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Azienda si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del

contratto, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e potrà essere restituita alla Società solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza.

ARTICOLO 8

VERIFICHE E CONTROLLI

.....

ARTICOLO 9

RISOLUZIONE

Ex art. 1456 cod.civ. il presente contratto verrà risolto, senza alcun onere per l'Azienda e su semplice comunicazione, nel caso in cui So.Re.SA dovesse aggiudicare gara centralizzata per analogo servizio.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, ex art.1456 C.C., a suo insindacabile giudizio, nei seguenti casi:

- cessione parziale o totale del contratto;
- perdita, da parte della Società dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;
- abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
- violazione grave alle norme relative alla tutela dei dati e riservatezza.

Nei casi sopra previsti, l'Azienda potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta con raccomandata A.R. In tale caso la Società non potrà accampare pretese di

sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, anche parziale, l'Azienda si riserva la facoltà di provvedere all'affidamento del servizio ad altra Ditta.

Fatti i salvi i casi di risoluzione di diritto sopra indicati, resta in capo all'Azienda la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex artt. 1454 e 1662 del Codice Civile mediante semplice lettera raccomandata, previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi previste dal presente contratto, dal Capitolato speciale di appalto e dal disciplinare di gara.

L'Azienda potrà richiedere la risoluzione del contratto:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- c) nell'ipotesi in cui dovesse pervenire dalla competente Prefettura informazione antimafia interdittiva;
- d) nell'ipotesi in cui dovesse pervenire e/o essere accertata inottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/99.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVO

Per il servizio prestato, come da offerta economica presentata, l'Azienda corrisponderà alla Società l'importo di € + IVA così suddiviso:

.....

ARTICOLO 11

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Società dovrà emettere fatture

L'Azienda provvederà al pagamento entro giorni 60 giorni, nel rispetto del D. Lgs. 192/2012 dalla data fine mese di ricevimento della fattura. Ai fini del pagamento sarà vincolante l'attestazione rilasciata dal di avvenuta regolare esecuzione di quanto previsto nel contratto.

ARTICOLO 12

CESSIONE DEI CREDITI

È vietata alla Società la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma., salvo autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, la Società sarà automaticamente ritenuta gravemente inadempiente, e l'Azienda potrà pretendere la rescissione del contratto.

ARTICOLO 13

SPESE CONTRATTUALI

Sono ad esclusivo carico della Società senza diritto di rivalsa tutte le spese, imposte, tasse, dipendenti dal contratto (registrazione, imposta di bollo, diritti fissi di segreteria, ecc.) inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DI SEGRETEZZA

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti dalla Società saranno raccolti presso l'Azienda per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

ARTICOLO 15

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro di Benevento ed il TAR Campania.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto e reso pubblico questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Questo atto, da me ufficiale rogante scritto a mezzo di personal computer e sottoscritto digitalmente si compone sin qui di n..... facciate intere e di n. righe della presente.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le parti espressamente accettano le clausole contrattuali di cui agli articoli: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Letto, confermato e sottoscritto.

.....

.....

.....

- *firmato digitalmente* -

l'Ufficiale Rogante

.....

- *firmato digitalmente* -